

# **ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

## **DELIBERAZIONE N. 405**

**OGGETTO:** Programmi formativi di Riconversione o Riqualficazione professionale finanziati dal Fondo di Solidarietà per il settore del Trasporto Aereo e del sistema aeroportuale – Proposte di integrazione della disciplina di cui all'art. 5, c.1, lett. d) del D. INTERM. N. 95269/2016

### **Il Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà per il settore del Trasporto Aereo e del Sistema Aeroportuale**

**Seduta del 7 ottobre 2022**

**VISTO**, l'articolo 2, comma 1, lett. d) del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 95269 del 7 aprile 2016, che prevede tra le finalità del Fondo quella di "contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualficazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea".

**VISTO**, l'articolo 5, comma 1, lett. d) del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 95269 del 7 aprile 2016, che include tra le prestazioni del Fondo un "contributo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualficazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea, al fine di evitare l'espulsione dal mondo del lavoro dei lavoratori del settore, nonché di favorire la rioccupabilità dei lavoratori in CIGS, mobilità o fruitori di ASpI/NASpI attraverso progetti mirati a realizzare il miglior incontro tra domanda e offerta di lavoro".

**VISTO**, l'articolo 5, comma 5, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 95269 del 7 aprile 2016, che per il finanziamento della formazione stabilisce che "il 50% dei contributi ordinari versati è accreditato per l'80% su un conto individuale, definito conto azienda, intestato a ciascuna impresa per i propri interventi formativi, e per il restante 20% ad un conto comune, definito conto sistema".

**VISTO**, l'articolo 5, comma 6, del Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 95269 del 7 aprile 2016, che prevede "La misura dell'intervento relativo ai singoli lavoratori ammessi ai programmi formativi è pari alla retribuzione contrattuale oraria/giornaliera lorda percepita dai lavoratori interessati per il numero di ore/giornate destinate alla formazione, ridotta dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari. La retribuzione di riferimento sia per i lavoratori in attività che per quelli in CIGS, mobilità e fruitori di indennità ASpI/NASpI viene calcolata in base ai criteri indicati ai commi 2 e 3".

**VISTO**, l'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che ha confermato la necessità di attivare iniziative di politica attiva del lavoro tese a non disperdere la professionalità del personale impiegato nella filiera del trasporto aereo indicando in particolare che "[...] Sono altresì a carico del Fondo i programmi formativi per il mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa; i programmi formativi possono essere cofinanziati dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro."

**VISTO** il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 01/02/2022 con il quale è stato ricostituito il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;

**CONSIDERATA** l'elaborazione in corso da parte dell'INPS di una procedura ed un flusso per la ripartizione dei contributi ordinari a carico delle aziende e dei lavoratori tra la gestione delle prestazioni integrative del reddito e le azioni di riconversione e riqualificazione professionale dei lavoratori, per rendere stabile il finanziamento dei progetti formativi, nonché le modalità di presentazione delle istanze e di erogazione dei contributi;

## **DELIBERA**

di adottare la seguente regolamentazione applicativa della disciplina di cui all'art. 5, c. 1, lett. d) del D. Interm. n. 95269/2016.

### **1. Criteri di accesso**

L'accesso al finanziamento dei programmi formativi di cui alla lettera a) del successivo punto 3 potrà avvenire nei limiti del 40% della contribuzione complessivamente versata fino al termine del trimestre precedente la data della domanda dalla singola azienda istante in regola con il versamento del contributo ordinario di cui all'art. 6, comma 1, del D.I n. 95269 del 7 aprile 2016, al netto dei finanziamenti per programmi formativi della medesima tipologia, già autorizzati alla medesima.

L'accesso al finanziamento dei programmi formativi di cui alle lettere b) e c) del successivo punto 3 potrà avvenire nei limiti del 10% della contribuzione complessivamente versata fino al termine del trimestre precedente la data della domanda da tutte le aziende in regola con il versamento del contributo ordinario di cui all'art. 6, comma 1, del D.I n. 95269 del 7 aprile 2016, al netto dei finanziamenti per programmi formativi della medesima tipologia, già autorizzati alle medesime.

### **2. Finalità dei progetti**

Saranno finanziabili dal Fondo i programmi formativi che abbiano le finalità indicate di seguito:

- a) interventi formativi di lavoratori, anche se collocati in Cigs, finalizzati alla riconversione o riqualificazione professionale anche conseguenti a processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, nonché per il mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, svolti direttamente dal datore di lavoro richiedente;
- b) interventi formativi di lavoratori in Cigs/Naspi, per il mantenimento e aggiornamento di brevetti, licenze o attestati, finalizzati all'assunzione presso altra azienda richiedente, a condizione che gli stessi siano accompagnati da un impegno di assunzione dei lavoratori formati da parte dell'azienda richiedente. Questi interventi formativi, per lo scopo che si prefiggono, hanno priorità di finanziamento rispetto ad altre tipologie di intervento formativo richiesto;
- c) interventi formativi di lavoratori collocati in Naspi per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati.

### **3. Modalità di presentazione dei progetti**

I progetti formativi di cui al precedente punto 3 andranno presentati da:

- datore di lavoro per i progetti di cui alla lettera a);
- azienda che assumerà i lavoratori al termine del percorso formativo per i progetti di cui alla lettera b);
- azienda che ha cessato il rapporto di lavoro per i progetti di cui alla lettera c).

Il progetto formativo andrà presentato con le modalità che saranno specificate dall'Inps.

Alla domanda deve essere allegato il verbale dell'accordo sindacale, il piano formativo e ogni altra documentazione tecnica necessaria per le valutazioni del Comitato. Nel caso di interventi formativi finalizzati all'assunzione, la domanda sarà corredata anche dal programma delle assunzioni previste.

Tutte le domande di accesso al finanziamento di interventi formativi dovranno includere la dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante in ordine al versamento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'art. 6 quater, comma 2, D.L. n. 7/2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 43/2005 e all'art. 4, comma 75 della L. n. 92/2012, nonché all'eventuale utilizzo di finanziamenti per programmi formativi erogati dagli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari.

### **4. Misura della prestazione**

La misura dell'intervento formativo relativo a ciascun lavoratore è stabilita in base alla retribuzione oraria lorda di riferimento di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del D. Interm. n. 95269/2016, moltiplicata per le ore di formazione consuntivate, ridotta dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari.

Per i progetti formativi riguardanti lavoratori in Naspi il periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione oraria lorda è dato dai dodici mesi precedenti la data del licenziamento.

L'importo finanziabile per gli interventi formativi viene determinato entro i limiti definiti, a seconda della tipologia di intervento formativo richiesto, al punto 1.

## **5. Valutazione delle richieste di finanziamento**

Il Comitato Amministratore del Fondo delibererà gli interventi formativi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande pervenute, tenuto conto delle disponibilità del Fondo, nonché nel rispetto dei criteri di priorità definiti dall'art. 7, comma 1, del D.I. n. 95269 del 7 aprile 2016.

Il Comitato Amministratore prenderà in esame solo le domande corredate da accordo sindacale e piano formativo, nonché complete del piano di assunzioni previste nel caso di programmi formativi finalizzati all'assunzione.

In particolare, l'accordo sindacale per interventi formativi finalizzati all'assunzione dovrà indicare anche il termine di conclusione del programma di assunzioni.

La valutazione delle richieste di finanziamento si articolerà in due fasi:

La prima fase finalizzata all'assunzione di una delibera con la quale il Comitato Amministratore del Fondo, valutata la completezza formale della domanda e la presenza di tutta la documentazione richiesta a corredo della stessa, esprimerà il suo parere in ordine al progetto formativo e quindi alla sua coerenza con la finalità che si prefigge e con le regole definite dal Fondo.

La delibera con cui viene approvato il progetto formativo non determinerà per il Fondo alcun impegno finanziario di spesa.

La seconda fase sarà invece finalizzata all'assunzione di una delibera di erogabilità, con la quale il Comitato amministratore, accertata, tramite apposita rendicontazione prodotta dall'azienda istante, l'avvenuta effettuazione del programma formativo e valutati tutti i requisiti normativi e finanziari di accesso al finanziamento richiesto, autorizzerà l'erogazione dello stesso, prescindendo dall'ordine cronologico di presentazione della domanda.

La rendicontazione aziendale del progetto formativo dovrà riguardare l'intero periodo formativo autorizzato dal Comitato amministratore.

## **6. Erogazione dei contributi**

Il costo della prestazione è anticipato dall'azienda istante, la quale potrà accedere al relativo finanziamento tramite il sistema del conguaglio dei contributi dovuti dall'azienda beneficiaria.

## **7. Regime transitorio**

In via transitoria, in deroga a quanto previsto ai precedenti punti 3, 4, 5 e 6, il contributo al finanziamento per il mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, sostenuti direttamente dai lavoratori in CIGS, mobilità o ASPI/NASPI entro il termine che sarà indicato da INPS con apposita circolare, verrà erogato con rimborso diretto al lavoratore interessato, previa domanda aziendale, per un numero di ore di formazione pro capite pari a 4.

L'intervento di cui al precedente capoverso sarà autorizzato dal Comitato amministratore con delibera di autorizzazione della spesa, secondo le modalità descritte al punto 5.

### **IL SEGRETARIO**

 Firmato digitalmente da

*Silvio Romano*

### **IL PRESIDENTE**

 Firmato digitalmente da

*Aldo Francesco Bevilacqua*